



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 33 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

Il giorno 30 LUGLIO 2020, alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2020 nonché delle Ordinanze Sindacali n. 3 del 16/03/2020 e n. 17 dell'11/06/2020, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DOTT. FAVOT DORINO	Sindaco	Presente
GEOM. BELFANTI NERIO	Consigliere	Presente
SIG.RA BOER KATIA	Assessore	Presente
DOTT. CASAGRANDE ELISA	Consigliere	Presente
ARCH. CESCONE KATIA	Vice Sindaco	Presente
GEOM. DE MARCHI DENIS	Consigliere	Presente
SIG. MACCAN RENATO	Assessore	Presente
GEOM. MARSON GIANCARLO	Consigliere	Presente
SIG.RA PICCININ ENZA	Consigliere	Presente
ING. ROS YURI	Assessore	Presente
SIG. ROSSETTO MAURIZIO	Assessore	Presente
DOTT. SANTAROSSA CATYA	Consigliere	Presente
SIG.RA SCHIZZI GISELLA	Consigliere	Assente G.
SIG. TOMASELLA SIMONE	Consigliere	Presente
RAG. VEDOVATO IVO	Consigliere	Presente
DOTT. VEDOVATO LAURA	Consigliere	Presente
SIG.RA VEDOVATO MICHELA	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. DORINO nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; per effetto dell'art. 138 del D.L. 34/2020, che ha abrogato le disposizioni contenute nell'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e nell'art. 1, comma 779, della L. 160/2019, anche le delibere di aliquote e tariffe ed i regolamenti di IMU e TARI devono approvarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. (art. 1, comma 169, L. 196/2006 e art. 53, comma 16, L. 388/2000 – art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011 – D.M. 13/12/2019-art. 138 D.L. 34/2020).

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che:

- l'Ente gestore (per il comune di Prata di Pordenone: GEA SPA) predispone annualmente il piano economico finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal nuovo MTR e lo tramette all'Ente territorialmente competente (per il comune di Prata di Pordenone: A.U.S.I.R. FVG - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti);
- l'Ente territorialmente competente valida il PEF e lo trasmette all'ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni;
- ARERA approva il PEF;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

Vista la Deliberazione n. 19/20 DD 29.06.2020 di Ausir FVG con la quale è stato validato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF, il PEF d'ambito tariffario di competenza del gestore GEA S.p.A.;

Ritenuto di stabilire, sulla base della deliberazione n.19/20, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n.443/2019 all'Ente territorialmente competente (AUSIR FVG):

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti
(b):0,3

(Il fattore di sharing sulla componente ARA è compreso tra 0,3 e 0,6, e consente al gestore di trattenere i ricavi derivanti dalla vendita di materiali e di energia in una forbice che oscilla tra il 40% e il 70%. È determinato in base all'impegno profuso nell'economia circolare.)

- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI
(1 + ω_a):0,33

(Il fattore di sharing ω_a sulla componente ARCONAI,a, è compreso tra 0,1 e 0,4, e consente al Gestore di trattenere i ricavi della vendita dei materiali conferiti al CONAI in una forbice che oscilla tra il 34% e il 67% nel caso di performance di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo/ riciclo elevate, e tra il 16% e il 58% nel caso di performance basse. Le performance di GEA sono state valutate da AUSIR come "MOLTO ELEVATE")

- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 4 (fino a 4)

(In caso di conguaglio, positivo o negativo per il Gestore, questo viene "spalmato" in quattro anni. GEA ha un conguaglio negativo di circa 5.000 €/anno (dato dalla differenza tra componente negativa a conguaglio della parte variabile e componente positiva a conguaglio della parte fissa).

- coefficiente di recupero della produttività (X):0,1

(È una delle componenti che "costruiscono" il limite di crescita tariffaria consentito al Gestore (da 0,1% a 0,5%). Il livello di efficienza di GEA è stato valutato "MOLTO ELEVATO" ed è stato assegnato al coefficiente di recupero di produttività il valore minimo ammissibile (0,1%).

- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0 %

(Componente (da 0% a 2%) che permette al Gestore di aumentare la percentuale di crescita tariffaria. Non sono previsti quest'anno miglioramenti della qualità delle prestazioni rese da GEA e pertanto il valore è =0.)

- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG):3

(Componente (da 0 a 3%)che permette al Gestore di aumentare la percentuale di crescita tariffaria. Nel caso di GEA, questa è stata riconosciuta perché, rispetto al 2018 (anno sul quale si basa il PEF 2020), è stato acquisito un nuovo Comune - San Quirino - e alcuni servizi per altri Comuni sono stati incrementati.

- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:

- Y1,a (valutazione raggiungimento degli obiettivi: **0,45** (molto elevato)
- Y2,a (valutazione performance riutilizzo/riciclo): **0,30** (molto elevato)
- Y3,a (grado soddisfazione utenti): **0,15** (molto elevato)
- Coefficiente di gradualità (1+Y): **0,1**

(il coefficiente di gradualità, applicato ai conguagli, e derivante dalle performance del Gestore sulla qualità del servizio e di "efficienza" sui costi. Nel caso di Gea i conguagli sono negativi e saranno recuperati tra il 10% e il 50% del loro ammontare nel caso di gestioni meno costose del benchmark, dove il 10% è associato a performance qualitative alte e il 50% alle basse)

Visto il NUOVO regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato in questa stessa seduta di deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato (*ALLEGATO A*) alla presente deliberazione, come sopra validato da AUSIR FVG e trasmesso con prot.n.11471 del 10.07.2020, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile

Accertato che l'Ente non ha applicato le risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio, come previsto a partire dal 2018 dal comma 653 della L.27.12.2013 n.147 "Legge di Stabilità 2014", visto che il Friuli Venezia Giulia è regione a statuto speciale e non ha l'obbligo di compilare il questionario sui fabbisogni standard.

Ritenuto necessario definire, con la presente deliberazione, alcuni 'valori 'necessari all'applicazione della tassa, in particolare:

1.ART.9 'RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO': il limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per le utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani è pari ad **€5.000,00**;

2. ART.14 'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO': la legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" ha previsto che i coefficienti per la gradazione delle tariffe inferiori ai minimi e superiori ai massimi ivi indicati nell'allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4 b del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 per un massimo del 50% rispetto a quanto indicato dalla norma, così come già per gli anni precedenti siano prorogati fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »:**si ritiene di confermare i coefficienti così come calcolati per l'anno 2019**;

3. ART. 22 'RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE': alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione pari all' **8%**;

4. ART. 23 'ESENZIONI' il limite di spesa è pari ad **€5.000,00**

5. ART.29 - RISCOSSIONE: per l'anno 2020 il pagamento della tassa è fissato in due rate con le seguenti scadenze:

1^ rata 16 dicembre 2020;

2^ rata 31 marzo 2021;

con facoltà di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro la prima rata di scadenza.

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla all'art. 24 del nuovo Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Viste inoltre:

- la tabella allegata (*ALLEGATO B*), alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, che evidenzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani come descritti nel Piano Finanziario, e le conseguenti tariffe del tributo per le utenze domestiche e non domestiche (distinte secondo le categorie di attività produttiva individuate dal D.P.R. 158/1999);

- la relazione di accompagnamento AL Piano Finanziario e nota illustrativa delle tariffe allegata alla presente deliberazione (**ALLEGATO C**), di cui fa parte integrante e sostanziale, che evidenzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani come descritti nel Piano Finanziario, tenendo conto dell'adeguamento all'inflazione programmata e delle ulteriori maggiori spese per compensare le riduzioni riconosciute ai contribuenti e le conseguenti tariffe della tassa per le utenze domestiche e non domestiche, distinte secondo le categorie di attività produttiva individuate dal D.P.R. 158/1999, alla luce del nuovo MRT predisposto da ARERA con deliberazione n.443/2019;

Visto che:

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non, viene effettuata sulla base del rifiuto prodotto.
- i rifiuti annui potenzialmente producibili (espressi in kg) dalle utenze non domestiche sono calcolati moltiplicando il totale della superficie tassabile di ciascuna tipologia di attività per il corrispondente coefficiente kd. I rifiuti delle utenze domestiche sono calcolati per differenza sul totale del rifiuto raccolto nel Comune nell'anno 2019 (dati forniti dal gestore dei rifiuti Gea spa).

Richiamata la direttiva di giunta comunale n. 115/2019 del 9.12.2019 e vista la ricognizione effettuata dall'ufficio tributi, per il 2020, si ritiene di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario allegato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 77% a carico delle utenze domestiche
- 23 % a carico delle utenze non domestiche

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'**ALLEGATO B** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue e richiamato nella deliberazione 19/20 di AUSIR FVG (allegato C2) :

- tasso di inflazione programmata: 1,7
% -
- coefficiente recupero della produttività Xa:
0,1% +
- coefficiente previsto per il miglioramento della qualità QL
0,0% +
- coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG
3,0% =

Limite massimo di variazione annuale

4,6%

Crescita entrate 2020/2019

1,046

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 %;

Considerato, infine, che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'articolo 1, comma 822, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha attribuito alla Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito: è determinati nel 4%

Ritenuto per quanto sopra di adottare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto;

UDITI altresì gli interventi dei Consiglieri, riportati nel verbale di seduta dell'odierna adunanza;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Belfanti, Casagrande, De Marchi, Piccinin, Vedovato Michela), astenuti n. 0, resi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- 3) di adottare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell' *ALLEGATO A* alla presente deliberazione;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all' *ALLEGATO B* della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA), nella misura del 4%;
- 7) di approvare i seguenti "valori" previsti dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI):
 - il limite di spesa riduzioni ammissibili per le utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani (di cui all'art.9 del Regolamento TARI): €5.000,00;
 - percentuale riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche (di cui all'art.22 del Regolamento TARI): 8%;
 - limite di spesa per esenzioni (di cui all'art. 23 del Regolamento TARI): €5.000,00
 - scadenze per l'anno 2020 (di cui all'art. 29 del Regolamento TARI):
1^ rata 16 dicembre 2020;
2^ rata 31 marzo 2021;
con facoltà di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro la prima rata di scadenza.
- 8) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione a voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Belfanti, Casagrande, De Marchi, Piccinin, Vedovato Michela), astenuti n. 0, resi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 23 luglio 2020

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. LUCIA ANZOLINI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 23 luglio 2020

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. LUCIA ANZOLINI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to FAVOT DOTT. DORINO

Il Segretario
F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio il 04/08/2020, ove vi rimarrà a tutto il 18/08/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Comune di Prata di Pordenone, lì 04/08/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.